



**COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO**  
Provincia di Foggia

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 9**

**ORDINANZA DEL SINDACO CIAVARELLA COSTANTINO**

**N. 8 DEL 20-02-2020**

**Ufficio: COMMERCIO**

**Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE IN  
LUOGHI PUBBLICI DI BEVANDE CONTENUTE IN RECIPIENTI DI  
VETRO E-O ALLUMINIO MANIFESTAZIONE CARNEVALE  
SANNICANDRESE 2020.**

L'anno duemilaventi addì venti del mese di febbraio,

**IL SINDACO**

CONSIDERATO che:

- nelle giornate dal 23 al 25 febbraio 2020 si svolgeranno le manifestazioni del Carnevale Sannicandrese 2020, la cui organizzazione è stata affidata alla locale Associazione "Comitato Feste Patronali" con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 13.2.2020, e pertanto, in conformità a quanto richiesto dalle autorità di Pubblica Sicurezza, per fronteggiare eventuali atti di turbativa e di vandalismo ed a salvaguardia della incolumità e sicurezza collettiva, di emettere ordinanza sindacale per limitare la vendita di bevande in recipienti di vetro e/o di alluminio;
- le manifestazioni del Carnevale, coinvolgono migliaia di cittadini tra partecipanti e spettatori, provenienti anche da altri Comuni il che impone rafforzare le misure di sicurezza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine e sicurezza pubblica

RILEVATO che in occasione della manifestazione oggettivata, soprattutto nelle ore serali, si verifica un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e/o di alluminio con conseguente abbandono degli stessi negli spazi pubblici, al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, determinando serio pericolo per l'incolumità pubblica nonché pregiudizio per il decoro urbano;

ATTESO che tale fenomeno è connesso alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o alluminio praticata dai pubblici esercizi e da altre attività autorizzate alla vendita;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando la vendita per asporto, nonché il consumo e la detenzione in luogo pubblico sia in forma fissa che itinerante, di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine di alluminio, anche dispensate da distributori automatici;

VISTI:

- l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. disciplinante le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione dei regolamenti provinciali e comunali, nonché delle ordinanze sindacali e del presidente della provincia;
- l'art. 54 - comma 4- del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

### ORDINA

Per i motivi in premessa enunciati, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi previsto e punito dall'articolo 689 del Codice penale, su tutto il **territorio comunale il divieto assoluto, nei giorni dal 23 al 25 febbraio 2020, di vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi nonché delle altre attività autorizzate alla vendita, ivi compresa quella mediante distributori automatici, e di somministrazione su area pubblica, di bevande in bottiglie e/o in bicchieri di vetro e/o in contenitori di alluminio di qualunque genere, dalle ore 19,00 fino all'orario di chiusura.**

Resta ferma la facoltà di vendere bevande contenute fin dall'origine in recipienti di materiale non vetroso, nonché la somministrazione in bicchieri di plastica.

### DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota a tutti gli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Comune e sulla home page del sito istituzionale, e che venga trasmessa:

- Al Comando dei Carabinieri
- Alla Tenenza Guardia di Finanza
- Al Comando di Polizia Municipale

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

I trasgressori, salvo casi che non costituiscano reato più grave, saranno puniti con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1999, n.689.

Eventuali disposizioni in contrasto con la presente ordinanza sono da intendere abrogate, per tutto il periodo di validità della presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza chiunque abbia interesse può presentare ricorso al TAR Puglia, nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

IL SINDACO  
CIAVARELLA COSTANTINO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-02-2020 al 06-03-2020  
Lì 20-02-2020

**IL RESPONSABILE**  
Impagnatiello Angela